



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 06/11/2024

N. determ. settore 122

UFFICIO RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.MODIFICA.

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale: - n. 18 del 06.03.2024 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai dipendenti ;

VISTI: – il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: – del Consiglio Comunale n. 34 del 13/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 e nota di aggiornamento al DUPS";

VISTI: – il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; – il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118; – il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la determina n.109 del 21.05.2024;

Vista la delibera di G/C N. 70 del 06.11.2024 avente per oggetto "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2024. Indirizzi per la costituzione e per la contrattazione. Modifica alla delibera di g/c n.33. del 15.05.2024;;

PREMESSO che: – il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi; – la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.; – le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale per la parte economica, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti: – RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; – RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo; RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

CONSIDERATO che il Comune: – ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2023 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2024;

RICORDATO che: – l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015; – l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019;

CONSIDERATO che: – alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche; – l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L.; VISTO che: l'articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1° aprile 2023): - degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.); - del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale"; l'articolo 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1;

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 con le modalità indicate al comma 5.; TENUTO CONTO che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 21/05/2018 ovvero "gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni";

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICORDATA la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente: – l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014; – l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio: – dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018; – dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17; – dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015); inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo: – la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa; – il salario accessorio del segretario comunale, – il fondo del lavoro straordinario; RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

DEDOTTO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 e che quest'ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019;

CONSIDERATO che nelle risorse decentrate relative all'anno 2024 debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate: – incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 10.000,00 (importo presunto); – economie fondo lavoro straordinario, € 2457,46 in quanto il restante 50% (euro 2457,46) viene utilizzato per incrementare le risorse stabili non soggette al limite;

VISTO il prospetto (allegato alla presente deliberazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad un totale lordo di € 36.309,64 oltre oneri a carico Ente, di cui: – risorse stabili € 22.073,55 – risorse variabili € 14.236,09;

Vista la certificazione del Revisore dei Conti nel parere n.13/2024 circa la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 36.309,64 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2024 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e mediante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; –

DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo, al netto della decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, di € 36.309,64 di cui risorse stabili € 22.073,55 e risorse variabili € 14.236,09 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; -

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile; -

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti alla spesa del personale; -

DI DARE ATTO che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;

DI DARE ATTO che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2024/2026, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore dei conti per l'anno 2024;

DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni; IL R

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

BONJOUR Luca

COMUNE DI VILLAR PELLICE

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024

RISORSE STABILI	2016	2024
Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	14.849,94	14.849,94
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE		
ART. 67 COMMA 2 ^a LETT. C - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (EX ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 (a)		239,50
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)		0,00
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	14.849,94	15.089,44
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2		
ART. 67 COMMA 2 LETT. a) CCNL 21.05.2018 - Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019		582,40
ART. 67 COMMA 2 LETT. b) - Differenziali per rivalutazioni PO		547,55
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)		2.457,46
ART. 79 COMMA 1 LETTERA b), CCNL2019-2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018		591,50
ART. 79 COMMA 1 LETTERA c), CCNL2019-2021 - risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni (istruttore C da PT a Full Time)		0,00
ART. 79 COMMA 1 LETTERA d) CCNL 2019-2021 - DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		1.074,60
Art. 79 comma 1bis CCNL 2019-2021 - RISORSE GIA' A CARICO DEL BILANCIO per differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1		1.730,60
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)		6.984,11
TOTALE RISORSE STABILI		22.073,55
DECURTAZIONE PERMANENTE Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (c)		0,00
TOTALE RISORSE STABILI		22.073,55
DI CUI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		6.984,11
DI CUI RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità) A+a-c		15.089,44
Risorse variabili soggette al limite	2016	2024
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
ART. 67 COMMA 5 LETT. B C.C.N.L. 22.05.2018 - Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica - (EX ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) - Obiettivi dell'ente		
0,22% del monte salari del 2018 (269.358,88) - Art. 79 c. 3		592,59
ART. 67 COMMA 3 LETT. H (e comma 4) C.C.N.L. 21.05.2018 - INTEGRAZIONE 1,2% - (AEX RT. 15, C.2, CCNL 1998-2001) - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 2019-2021		1.186,04
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (d)		1.778,63
Risorse variabili NON soggette al limite	2016	2024

ART. 68 COMMA 1 C.C.N.L. 21.05.2018 - ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (EXART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente		2.457,46
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) – Importo presunto		10.000,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)		
INCREMENTO ART. 79 COMMA 5 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 CCNL2019-2021 - ANNI 2021-2022 (UNA TANTUM 2023)		0,00
ART. 67 COMMA 3 LETT. A C.C.N.L. 21.05.2018 - SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
Art. 1 c. 870 L. 178/2020 Legge di bilancio 2021 - Quota eventuali risparmi per mancato utilizzo buoni pasto 2020 (per il solo anno 2021)		
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite (e)		12.457,46
TOTALE RISORSE VARIABILI		14.236,09
TOTALE FONDO ANTE DECURTAZIONI		36.309,64
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI		
Ex art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 - Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) (f)		0,00
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) (g)		0,00
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)		0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE POST DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)		16.868,07
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)		36.309,64